



COMUNE DI POZZUOLI

Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA DEL SINDACO N. 64 DEL 28/02/2025

OGGETTO: Misure di prevenzione per emissione gas vulcanici nell'area dei Campi Flegrei

IL SINDACO

Nella qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Sicurezza Pubblica

Vista la comunicazione pervenuta dal Direttore dell' INGV Osservatorio Vesuviano con la quale, nell'ambito dell'ordinaria attività di monitoraggio dell'area dei Campi Flegrei, sono state segnalate concentrazioni anomale di CO₂ in alcuni locali seminterrati e poco aerati di una zona ristretta dell'area flegrea, Solfatara e Agnano – Pisciarelli, a confine tra Napoli e Pozzuoli.

Dato atto che il Centro Coordinamento Soccorsi, immediatamente convocato in Prefettura al fine di un approfondimento inerente le suddette emissioni di anidride carbonica, ha stabilito che i Sindaci interessati adottino tempestivamente le ordinanze che dispongono le prescrizioni di sicurezza per il caso specifico nei fabbricati pubblici e nelle abitazioni private della zona interessata.

Vista la perimetrazione dell'area interessata da potenziali concentrazioni di CO₂ trasmessa ai Comuni interessati in data 27.02.2025.

Considerato che tale perimetrazione include l'area di Solfatara, Agnano – Pisciarelli e le ulteriori aree interessate dal fenomeno, in misura minore, in uno con la rete stradale e gli edifici pubblici ad esse afferenti come dettagliatamente riportato in allegato (Allegato 1)

Ritenuto necessario:

- Sensibilizzare maggiormente e responsabilizzare la popolazione sul rischio specifico di emissioni di gas vulcanici (CO₂) e sulle misure di autoprotezione da adottare come più dettagliatamente riportato in allegato 2 anche sulla scorta delle indicazioni precedentemente divulgate nell'ambito della campagna informativa "Io non rischio Campi Flegrei" – a cura della Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Campania – (<https://iononrischio.protezionecivile.it/it/preparati/vulcani/campi-flegrei/cosa-fare/>) e delle indicazioni fornite dall'Asl Na 2 nord (Allegato 3) " RILEVANTI ACCUMULI ANOMALI DI CO₂ IN

LOCALI SEMINTERRATI, INTERRATI E POCO AREATI - indicazioni utili per individuare le misure idonee di prevenzione”

- implementare le attività ordinarie di monitoraggio con una più dettagliate azioni ricognitive dei fabbricati pubblici e privati ricadenti nell’area interessata ad opera del personale specializzato degli enti istituzionali competenti.

Visti:

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Definizione e finalità del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 25/05/2021 e delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 30/06/2021 con le quali è stato approvato l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile;
- l’art 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000 ss.mm.ii;

ORDINA

- È fatto obbligo di rispettare, in tutta l’area indicata (allegato 1), le misure di autoprotezione (allegato 2), che alla presente si allegano e che ne fanno parte integrante e sostanziale, indispensabili al mantenimento delle condizioni di sicurezza dei cittadini nel permanere nell’area;
- Il divieto di utilizzo dei locali interrati e seminterrati per attività abitative, lavorative, ricreative nell’area indicata (Allegato 1), fino ad installazione di strumenti di rilevazione di CO₂ dotati di allarme acustico e visivo in caso di superamento delle soglie di sicurezza fornite nelle *Indicazioni utili per individuare le misure idonee di prevenzione* (Allegato 3);
- Ai proprietari degli immobili, ricadenti nell’area identificata, forniti di sistema di scarico e smaltimento delle acque reflue che utilizzano vasche imhoff, pozzi disperdenti e impianti di subirrigazione di realizzare, ove non presenti, i relativi sfiati i quali sono indispensabili ad evitare che nel caso di emissioni anomale di CO₂ provenienti dal sottosuolo le stesse si convogliano all’interno degli immobili attraverso le condotte di scarico dei bagni e delle cucine;
- Ai titolari di attività produttive, l’utilizzo degli ambienti di lavoro interrati e/o seminterrati è consentito condizionatamente all’installazione di idonei sistemi di rilievo di gas vulcanici, i quali si attivano automaticamente tramite allarmi sonori al superamento delle soglie previste dalle tabelle INAIL;
- Ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione (o RSPP) l’obbligo di integrare il documento di valutazione dei rischi relativo alle strutture interessate che rientrano nella perimetrazione di cui all’allegato 1 e di indicare i consequenziali DPI ed ogni utile strumentazione idonea a rilevare la concentrazione di CO₂ nell’aria;
- Ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione (o RSPP) per gli edifici pubblici indicati nell’area dell’allegato 1, l’obbligo di integrare il documento di valutazione dei rischi relativo alle strutture interessate che rientrano nella perimetrazione di cui all’allegato 1, avvalendosi anche del supporto dei Vigili del Fuoco;
- Per gli interventi edili che prevedono scavi e/o attività nell’area identificata in premessa è fatto obbligo applicare le stesse procedure previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza per i lavori in ambienti confinati di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

DISPONE

- di dare mandato alla Comandante del Corpo di Polizia Municipale di adottare tutti i provvedimenti di competenza e promuovere tutte le attività del caso funzionali all'esecuzione di quanto ordinato con il presente provvedimento;
- di allertare il Dirigente dell'Unità di Staff Protezione Civile e Sicurezza del Territorio affinché predisponga, se necessario, eventuali atti consequenziali e connessi al presente provvedimento;
- la trasmissione della presente Ordinanza per opportuna conoscenza e per le attività di rispettiva competenza a:
 - ai componenti del C.O.C.;
 - al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - all'ASL Napoli 2 nord;
 - all'INAIL;
 - all'Arpac;
 - al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale;
 - all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
 - alla Regione Campania – Staff Protezione civile;
 - al Commissariato di P.S.;
 - alla Compagnia Carabinieri;
 - al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
 - alla Prefettura di Napoli – Ufficio di Governo del territorio;
- che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, per la generale e pubblica conoscibilità a favore della cittadinanza tutta venga notificata a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio nonché prevedendo l'affissione di manifesti e comunicati sui canali web istituzionali con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Informativa ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241

avverso al provvedimento è ammessa proposizione di ricorso entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. competente per territorio, in applicazione della legge 6.12.71 n.1034, ovvero ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla data di notificazione, al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.71 n°1199. P.E.C.: prot.civile@pec2.comune.pozzuoli.na.it.

IL SINDACO
ing. LUIGI MANZONI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente decreto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Pozzuoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005